



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia Varese

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 19 Reg.

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE.

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di maggio alle ore 21,00, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	QUADRIO GIUSEPPINA PIERA	SI	
2	PERAZZOLO ADRIANO	SI	
3	GRASSO MARCO CELESTINO	SI	
4	MARSON TIZIANO	SI	
5	MAGISTRALI MARIA ANGELA	SI	
6	DE FELICE ALESSANDRO	SI	
7	SARTI MARTA	SI	
8	BUDELLI MICHELE		SI (g)
9	NOVARINA GIUSEPPE	SI	
10	MANDRUZZATO MARTINA	SI	
11	CATTORETTI VALERIA	SI	
12	COLELLA CATALDO	SI	
13	PERAZZOLO GIUSEPPE	SI	
14	TOMASINI ANDREA LUIGI	SI	
15	TAIANO RUBEN		SI (g)
16	CASSANI DIMITRI	SI	
17	MALVESTITO ALBERTO	SI	
	Totale nr.	15	2

(g : giustificato)

Partecipa il Segretario Comunale dott. Leopoldo Rapisarda.

La Sig.ra Giuseppina Piera Quadrio, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

SINDACO - *Buonasera a tutti. Possiamo iniziare la seduta consiliare.*

SEGRETARIO - *Procediamo all'appello.*

<i>Quadrio Giuseppina Piera</i>	<i>Presente</i>
<i>Perazzolo Adriano</i>	<i>Presente</i>
<i>Grasso Marco</i>	<i>Presente</i>
<i>Marson Tiziano</i>	<i>Presente</i>
<i>Magistrali Maria Angela</i>	<i>Presente</i>
<i>De Felice Alessandro</i>	<i>Presente</i>
<i>Sarti Marta</i>	<i>Presente</i>
<i>Budelli Michele</i>	<i>Assente</i>
<i>Novarina Giuseppe</i>	<i>Presente</i>
<i>Mandrizzato Martina</i>	<i>Presente</i>
<i>Cattoretti Valeria</i>	<i>Presente</i>
<i>Colella Cataldo</i>	<i>Presente</i>
<i>Perazzolo Giuseppe</i>	<i>Presente</i>
<i>Tomasini Andrea</i>	<i>Presente</i>
<i>Taiano Ruben</i>	<i>Assente</i>
<i>Cassani Dimitri</i>	<i>Presente</i>
<i>Malvestito Alberto</i>	<i>Presente</i>

SINDACO - *Prima di iniziare con l'unico punto all'ordine del giorno voglio comunicare questo. Intendiamo, vista la posizione dell'ENAC che ha deciso di continuare con le rotte di volo così come ci sono attualmente, ci rivolgeremo al Tar. Passiamo all'unico punto all'ordine del giorno.*

SINDACO - *Prego Assessore.*

DE FELICE - *Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tariffa integrata ambientale.*

Allora, in vista della prossima discussione del bilancio di previsione 2011 andiamo con questa delibera appunto ad approvare il regolamento per la TIA.

Come saprete appunto la normativa sulla TIA, quindi la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, ha subito negli ultimi anni notevoli controversie tant'è che la normativa sembra aver un po' dipanato la matassa nel senso che a livello legislativo l'ANCI attraverso appunto la sua fondazione IFEL, ha interpretato le norme relative alla tariffa di igiene ambientale o tariffa integrata ambientale, a seconda dei due regimi che vengono applicati, nel senso che entrambe le tipologie non hanno natura tributaria.

Il che vuol dire che non sono assimilati a tributo ma come corrispettivo di un servizio.

A questo punto la TIA, poi vedremo i due regimi rispettivi, andrà ad essere soggetta ad IVA e quindi ovviamente all'interno della prestazione del servizio sarà identificata ai fini IVA.

Precedentemente noi avevamo in adozione un regolamento che faceva riferimento alla normativa della cosiddetta TIA una tariffa di igiene ambientale che però abbiamo visto nel corso del 2010 ha subito diverse vicissitudini a livello normativo, è intervenuta la Corte di Cassazione, poi ci sono state delle interpretazioni del Governo, e quindi diciamo è stata soggetta a numerose controversie.

Con invece poi il decreto del luglio scorso, il 78, c'è stata appunto una interpretazione secondo cui una soluzione per chiarire questa confusione sarebbe stata quella di adottare, a partire dal 1 gennaio 2011, un regolamento che andasse a normare tutto il discorso della TIA adottando la cosiddetta TIA due, ovvero la tariffa integrata ambientale che a questo punto dovrebbe facilitare il lavoro sicuramente a livello di interpretazione normativa ma soprattutto anche nei confronti dei cittadini che ovviamente si trovano a dover assolvere ad un dovere di contribuzione a seguito del servizio, e quindi vorremmo cercare di dare un contesto normativo il più solido possibile. Quindi questa è stata la motivazione che ci ha spinto ad adottare questo regolamento di TIA due. Abbiamo visto la scorsa volta in Consiglio comunale che ci sono stati alcuni punti che avrebbero meritato un approfondimento, soprattutto a livello tecnico, e quindi abbiamo deciso appunto di rivedere il regolamento, apporre queste modifiche, queste integrazioni e questi chiarimenti e portarlo dunque al Consiglio comunale straordinario di oggi. Per cui a questo punto direi, passerei la

parola all'Assessore Colella che entrerà nel dettaglio di quelle che sono state appunto le parti tecniche che hanno poi subito modifiche e specificazioni. Quindi, per quanto mi riguarda passo la parola all'Assessore.

COLELLA - *Buonasera. Per quanto riguarda il discorso cui abbiamo discusso la volta scorsa, di cui fondamentalmente riguardava le considerazioni fatte sui calcoli legati delle superfici da assoggettare a tariffa, diciamo che il ragionamento che è stato fatto per meglio puntualizzare l'argomento è relativo sostanzialmente a quali sono i vani o comunque le superfici da assoggettare a questa tariffa.*

Quindi, al di là di tutte le superfici interne e degli accessori comunque di pertinenza dell'abitazione fondamentalmente, se ci riferiamo alle abitazioni in questo caso che erano quelle diciamo maggiormente oggetto di interesse, dobbiamo considerare questa superficie sempre al netto delle murature e a queste vanno comunque considerate superfici che fanno capo ai box, alle cantine, fondamentalmente tutti gli accessori diretti o anche indiretti diciamo dell'abitazione, con semplicemente delle caratteristiche.

Quindi ci siamo soffermati su quelle che possono essere fondamentalmente, che ritroviamo, voglio dire, abbastanza abitualmente i sottotetti per esempio, e la variazione che era stata già fatta, di cui si era parlato la volta scorsa riguardava fondamentalmente l'altezza da dove calcolare praticamente questa superficie.

In origine era prevista a 180 ma realtà abbiamo visto che è opportuno invece portarla a 150, vuoi perché i sottotetti comunque possono essere utilizzati e utilizzabili dal 1.50 metri, lasciando invece escluse le superfici al di sotto di questa altezza. Quindi questo per una logica anche di utilizzo.

Per quanto riguarda invece tutte le altre superfici e accessori e quindi fondamentalmente terrazzi, balconi ecc, le superfici scoperte sono di fatto non assoggettate a questa tariffa, anche se poi per un calcolo che viene normalmente fatto per quanto attiene le superfici di calcolo catastale, si tiene conto della superficie all'80% di quello che è la catastale, questo secondo anche quello che prevede il DPR 138/1998, confermato oltremodo come metro di considerazione delle superfici anche dalle norme UNI 10750 del 2005 dove vengono considerate chiaramente con delle riduzioni. Questo per quale motivo si parla di superfici coperte e superfici scoperte. Le superfici coperte sono tutte le superficie che ovviamente, possiamo fare un esempio per capirci, sono per esempio i porticati. I porticati, pur essendo degli spazi di fatto accessori, comunque adiacenti all'abitazione, di fatto sono coperti perché comunque sono identificati da una pilastratura che per esempio potenzialmente può diventare di fatto una superficie chiusa in un secondo tempo; è il caso delle verande, è il caso dei loggiati, è il caso di tutte queste cose qua. Quindi questo è il criterio con cui si valuta questo tipo di superfici. Diciamo che questo è un po' quello che normalmente viene preso in considerazione su tutti i regolamenti tipo che vengono utilizzati proprio per la TIA, quindi in realtà non c'è niente di straordinario o di particolare, è quello che normalmente viene applicato. Un'altra considerazione l'abbiamo fatta anche per quanto riguarda, una puntualizzazione più che una considerazione, per quanto riguarda invece le superfici libere, riferisco a quelle non pertinenti alle abitazioni, dove si esplicita chiaramente a livello di norma che le superfici devono essere al netto di eventuali fabbricati inseriti all'interno di queste aree.

Quindi per fare un esempio, se io ho una superficie che chiaramente ha un utilizzo legato, magari, ad un'attività piuttosto che altre cose, se ha un fabbricato al suo interno, in base all'utilizzo che ha questo fabbricato chiaramente viene scomputata questa superficie di fabbricato che sarà assoggettata chiaramente da un'altra tipologia di tariffa. Quindi nella sostanza diciamo che queste sono le cose che siamo andati in qualche modo a meglio puntualizzare. Direi che per il momento questo è quanto. Grazie.

MALVESTITO - *Lo scorso Consiglio comunale avevo fatto alcune considerazioni riguardanti secondo me una carenza all'interno del regolamento che poi, in effetti, hanno portato a questo Consiglio.*

È stato visto e rivisto quello che era in effetti il regolamento in quelle voci in particolare che io e qualche altro della minoranza avevano evidenziato. Ecco, premessa, mi chiedo l'opportunità comunque di aver convocato un Consiglio comunale per una rettifica o un aggiornamento di regolamento con carattere di urgenza. Adesso probabilmente, forse sicuramente il regolamento lo prevederà, però buon senso secondo me prevedeva il convocare una commissione e anche una conferenza dei capigruppo perché, d'accordo che i punti in questione non erano tantissimi però secondo me erano punti focali per questo regolamento che dovrà durare probabilmente diversi anni. Quindi forse era meglio spendere qualche giorno in più ma focalizzare e sentendo il parere anche delle minoranze. Per quanto riguarda ciò che in particolare avevo richiesto io, cioè quindi una chiarificazione e l'aggiunta dei punti mancanti all'interno di questo regolamento, ho visto che sono stati in effetti inseriti, addirittura sono stati inseriti anche due volte, meglius abundare quam deficere.

La superficie, vedo all'articolo 11 punto 4, la superficie va considerata al netto dei muri e delle pareti divisorie; quindi mi conferma un qualche cosa che io avevo, per il quale motivo io avevo chiesto dei chiarimenti. Avevo chiesto anche che fosse riportato al fine che i cittadini non incorressero in errori oppure non si incorresse in problematiche poi in fase di verifica. Poi, all'articolo 9 punto 4 mi viene ribadito che a

titolo esemplificativo presentano le caratteristiche di esenzione dalla TIA le terrazze scoperte e simili, quindi ulteriormente mi viene ribadito lo stesso concetto e questo mi va bene. Al punto 6 dell'articolo 11 mi dice ancora, le superfici da calcolare per le utenze domestiche solamente quella dei locali con esclusione di quella delle eventuali aree scoperte pertinenziali o accessorie come ad esempio cortili, giardini e terrazzi e balconi scoperti eccetera. Quindi se vogliamo anche qui abbiamo un ulteriore chiarimento.

Però arrivo al punto 7 e con disappunto devo notare che l'inserimento di questo articolo stravolge ulteriormente quello che già io avevo contestato tra virgolette, avevo segnalato nello scorso Consiglio comunale; e per quale motivo adesso lo vado a spiegare. L'articolo 7 dice per le unità, l'ha detto lei adesso Assessore però lo leggo esattamente com'è scritto per non dire nulla di più e nulla di meno, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite al catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata ai sensi del d.p.r. 138/1998. Memorizziamo questo d.p.r. 138 perché dopo farò un inciso anche su questo d.p.r., brevissimo ma lo devo fare. Nel caso in cui le superfici dichiarate o accertate risultassero inferiori a quanto sopra, l'ufficio provvederà a modificare direttamente le superfici con la contemporanea comunicazione al contribuente. Io rimango basito; perché? Se io faccio riferimento alla superficie catastale, quella che è espressa dal catasto e la riducono all'80%, scusate la riduco del 20% e quindi mi rimane l'80%, a questo punto le clausole di esclusione vanno a farsi benedire; perché? Io avevo già fatto presente nel precedente Consiglio comunale che ci sono stati centinaia, non decine ma centinaia di situazioni in cui i cittadini avevano avuto a lamentarsi in quanto si erano trovati dei metri quadrati differenti rispetto alle lettere che erano arrivate, pervenute dal comune, che pretendeva la differenza non solo dell'anno scorso in corso ma dei pregressi cinque anni. Questi cittadini si sono presentati all'ufficio tributi e siccome c'era qualche lacuna, non tra virgolette lacuna, c'era qualche interpretazione un po' anomala di quello che era il regolamento precedente non si riusciva a venire a capo della situazione, però alla fine con il buon senso, da quello che ho saputo io, diverse situazioni si sono sistemate verificando che l'imposizione, cioè la metratura che era trasmessa dal catasto era difforme alla reale metratura misurata con il metro, con i centimetri, con il laser, con quello che vuole, dell'abitazione. Io già allora mi sono informato e ho approfondito la questione e già allora, parlo di 6, 7, 8 mesi fa mi sono accorto, sapevo che ciò che era riferito al catasto è una misurazione che tiene conto dei muri perimetrali, dei balconi, del locale ad esempio caldaia, del porticato e del loggiato che a livello di regolamento invece dovrebbe essere non imponibile. Allora qui c'è una contraddizione, perché io mi sono poi fatto anche ad esempio un piccolo schizzo a casa per capire un po' la situazione. Il 20% a me starebbe anche bene di decurtazione ma teniamo presente che di là si parla di superficie lorda, invece io la TIA la devo pagare per la superficie netta, cioè la superficie realmente abitabile, non pago i muri perimetrali e neanche le tramezze a dire la verità. Ora, fino a 50 centimetri di muro io lo devo pagare perché la metratura che mi indicano catastalmente è generalizzata e quindi la decurtazione del 20% non è sufficiente a rendere quella che è la reale consistenza dell'immobile e quindi il 90%, anche fosse il 95% dei casoratesi non è in regola. Io adesso chiaramente non posso fare nomi ma ho visto parecchie situazioni che ho addirittura misurato io stesso perché erano così assurde, e mi sono accorto in effetti che alla misurazione pratica non corrispondeva quanto richiesto dal comune con le famose lettere che erano pervenute. Allora cosa significa questo? Significa che questo discorso che la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% non va bene, perché se io tengo presente una casa di, facciamo un esempio molto pratico, una casa di 100 metri quadri, 10 metri di lato per le pareti, quattro lati, 40 metri di pareti, se questi 40 metri di pareti hanno uno spessore di 50 centimetri io ho già lì 20 metri quadri in più. Se questa casetta ha quattro balconi, cosa facciamo quattro balconi 10, 15, 20 metri quadrati, benissimo, il catasto non me lo computa, non me lo scorpora da quello che io poi dovrei pagare di TIA. Locale caldaia, il catasto me lo segna a livello di metratura, ma io la TIA sul locale caldaia, l'avete scritto anche voi, non la devo pagare. 20, i balconi facciamo 15, 35, il locale caldaia 5, fanno 40 metri quadrati. Io avevo la casa di 100.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - Sono escluse nell'applicazione della TIA ma io adesso sto facendo il riferimento in quello che è il raffronto tra una...

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - No, ci sono delle percentuali, sto facendo un discorso, ho preso ad esempio una unità immobiliare di 100 metri quadri con i famosi quattro lati da 10 metri quadri, con qualche balcone, il locale caldaia eccetera. Allora, se io su un'abitazione di 100 metri quadri ho diritto al 20% di decurtazione, vuol dire che le eccedenze dovrebbero essere 20 metri quadri.

Le eccedenze ai fini di imposizione TIA sono invece molto di più.

Quindi ribadisco quanto detto prima, il 95% degli abitanti di Casorate non è in regola.

Verbale del Consiglio Comunale n. 19 del 03.05.2011

Quindi si troverebbe a dover ricevere le famose lettere dal comune di adeguamento.

Si trova un articolo, questo qua, il sette, che è assolutamente preciso e quindi al cittadino dirà caro mio, guarda, consideriamo una minimum tax dalla TIA questa, una minimum tax, cioè tu hai una casa di 20 metri quadri, hai un balcone da 50 dove non ci dormi, non ci mangi, non ci fai altre cose, eppure devi pagare una cifra che è ben diversa dal tuo utilizzo. Allora questa è una tassa o è una tariffa, perché se è una tariffa io pago per quello che produco a livello di rifiuto, se è una tassa pago sulla metratura, allora pago tutto, cantine, balconi, terrazzi tutto. Per cui io reputo che il chiarimento dell'articolo sette è sicuramente efficace, ma a danno del cittadino, ma fortemente a danno. Allora lo scenario che si prospetta, e non voglio drammatizzare ma è questo, viene approvato questo regolamento e va in uso da domani mattina, e ricominciamo i controlli, cioè i controlli che sono stati fatti ed erano già stati in parte chiariti e chiarificati, in quanto si era verificato che a livello catastale ci sono delle metrature che poi all'atto pratico non corrispondono, non posso fare nomi ma posso fare il mio nome, io ho fatto anche io la verifica al centimetro quadrato c'era una difformità.

Certo che se metto dentro i balconi, se metto dentro la cuccia del cane, se metto dentro altri elementi non ci siamo ancora, però per qualche decina di metri può andare bene. Ma quando le differenze sono notevoli c'è qualcosa che non quadra. Io di queste situazioni ne ho viste parecchie veramente.

Allora, tutto è chiaro, ci sono delle voci che mi portano quindi a chiarire, a rendere meno interpretabile poi il regolamento e quindi si va mirati verso delle decisioni che dovranno prendere gli uffici una volta che procedono o con i controlli o con l'imposizione della relativa tassa, però vedere che i cittadini riceveranno nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni tutta una serie di solleciti al fine di adeguarsi a quella che è la metratura catastale e non quella reale, perché tu puoi misurare e rimisurare ma non quadrano.

Voi sapete benissimo che le misurazioni catastali derivano dalla presentazione del modello DOGFA, tramite un calcolo che viene fatto da queste schede compare la misura. E un po' come gli studi di settore che si utilizzano dei parametri e poi viene fuori quello che dovrebbe essere il tuo reddito, solo che sono due cose diverse perché il mio reddito può essere evaso, l'abitazione, l'immobile è là, non si restringe e non si allarga e quindi basta un controllo semplice e tutto viene a chiarirsi. Purtroppo, leggendo questo regolamento devo dire che la questione con questo articolo e con questa clausola si complica. Perché, allora io cosa faccio, ho questa minimum tax, quindi non posso essere inferiore all'80%, io chiedo la verifica, io cittadino casoratense chiedo la verifica della mia unità immobiliare e viene fuori che ho invece una superficie che è al 70%; cosa faccio? Pago lo stesso il 10% di differenza come cifra una tantum?

Non mi sembra corretto assolutamente.

Allora questo articolo è contraddittorio ad esempio.

Ad esempio, accertamento, articolo 24.

Nell'esercizio di detta attività il comune effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, ivi compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo nei locali ed aree. Che sopralluoghi dobbiamo fare se qua c'è la minimum tax, non c'è niente da fare.

Ci subiamo questa cifra anche se il cittadino non ha i metri quadri reali.

Quindi quest'articolo è contraddittorio rispetto al primo.

Poi andiamo avanti, articolo 24 punto 5; nel caso in cui l'utente ritenga opportuno fare presenti eventuali elementi di discordanza dell'accertamento compiuto, può entro 30 giorni dal ricevimento della tariffa, dal ricevimento della comunicazione, presentarsi presso il comune competente all'applicazione della tariffa ovvero inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso.

Queste ultime ove riconosciute e fondate portano all'annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Certo, questo se uno ha voluto fare il furbo e al posto di 100 metri ne ha dichiarati 50, ma se c'è questo famoso minimale non serve neanche questo. Altra cosa, io prima ho detto ricordiamoci di questo famoso articolo d.p.r. 138/98. Ma il d.p.r. 138/98 non è che dice bisogna applicare una superficie di riferimento a livello TIA che non può essere inferiore all'80%.

Le novità che sono state introdotte nel d.p.r. 138/98 in cinque punti si possono sintetizzare così:

- 1) revisione delle zone censuarie, adesso scusate sono un po' di discorsi tecnici, ma dico solo cinque parole in cinque righe per capire il senso perché se no;*
- 2) istituzione delle micro zone nell'ambito delle zone censuarie, per rendere più verosimile quelle che sono le situazioni;*
- 3) riforma della qualificazione e della classificazione, ci sono dei ruderi che adesso magari sono delle ville o al contrario per cui è normale;*
- 4) questo è il nostro punto, utilizzo per tutti i gruppi, gruppi di edifici e quindi a tutte le categorie, del metro quadro come unità di misura della consistenza.*

Certo, ben venga.

Ora, solo la categoria C è espressa in metri quadrati, il resto sono espressi in vani e quindi ben venga questo articolo, questo punto.

5) nuove procedure valutative delle tariffe d'estimo e delle rendite catastali, aggiornamento e riaggiornamento.

Signori ma di questo d.p.r. 138/98 di questi punti non è ancora stato fatto un bel niente.

Qui si dovevano fare, c'erano tutte delle zone, andavano tutte riclassificate ecc, non è stato fatto nulla.

Quindi, l'utilizzo del gruppo di misurazione come metro quadro cosa vuole essere, un esperimento che facciamo noi?

Oppure in ogni caso, come già detto prima, un qualcosa che crea danno ai cittadini, ma danno, disturbo.

Al di là del discorso dell'esborso economico che io poi non capisco dove si voglia arrivare perché poi con la tariffa...

Allora quando era tassa si poteva fare la copertura dei costi fino, non so, dipende dal comune, dalle scelte del comune, a metà, tre quarti eccetera, ma la tariffa, correggetemi se sbaglio, deve pareggiare.

Per cui da questa plusvalenza che ne deriverà, che cosa si vuole fare, i conti devono chiudere in pareggio.

Quindi noi vogliamo anticipare i tempi quando ancora non ci sono, non sono ancora maturati quei famosi, quelle famose intenzioni che l'articolo, quindi la rivoluzione a livello catastale doveva portare.

Cioè di quella rivoluzione non è ancora stato portato a termine nulla. Quindi io chiedo che l'articolo 11 punto 7 sia depennato, cioè la reale consistenza dell'immobile a livello impositivo TIA deve essere quella che deriva dalle misurazioni effettive. Direi che ho terminato.

COLELLA - *Le rispondo sul primo punto di cui ha chiesto come mai non è stata fatta una riunione con i capigruppo, le ricordo che prima dell'ultimo Consiglio scorso è stata fatta una riunione dei capigruppo e tutti credo che siano stati invitati a partecipare, e lei mi pare fosse assente, assente non giustificato oltretutto perché nessuno sapeva nulla.*

MALVESTITO - *Ho avuto problemi importanti.*

COLELLA - *Per carità, è legittimo, però voglio dire lei siccome lei ha citato la riunione dei capigruppo le rispondo proprio in merito a questa cosa. Quindi in quell'occasione si sarebbe discusso come in realtà si è discusso proprio di questa, di questo regolamento. Questo è quanto. Per quanto riguarda invece tutto il ragionamento che lei ha fatto, anzi la disamina che lei ha fatto su quello che è in realtà, tutta quello che è stato modificato all'interno di questo regolamento, gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, e non solo noi, perché ormai i dati che pervengono per fare qualsiasi tipo di verifica sono quelli che sono noti. Quindi il catasto sicuramente è un dato noto e come strumento di controllo su quelle che sono le dichiarazioni che vengono prodotte da chiunque quando va comunque a stilare le superfici per poter poi applicare la tariffa, chiaramente vengono semplicemente incrociati come dati. Quindi è un elemento in realtà di controllo per verificare se effettivamente uno coincide. Poi sappiamo benissimo che ci sono anche delle discrepanze a livello catastale perché giustamente tutti quelli che sono state le superfici, le superfici che sono state quantificate come lei ha ben detto sul DOCFA, hanno un certo valore, ma non tutte sono derivate da DOCFA e quindi su quelle si potrebbe discutere, quindi sono giuste, sono corrette, sono adeguate e quindi a questo punto vale la pena effettivamente di avere questo doppio riscontro. Quindi mi sento di rispondere in questo modo. Quindi su questo è un elemento effettivamente di controllo e dobbiamo attenerci, non possiamo andare, perché noi acquisiamo per buone tutte le cui superfici che ci vengono elencate nel modello, ma in realtà facciamo poi un riscontro a livello catastale per vedere se c'è una certa corrispondenza. Come ho detto, se chiaramente la superficie è maggiore ovviamente vuol dire che è corretto; se è eccessivamente superiore sarà il contribuente a verificare perché è eccessivamente superiore a quello che può essere il catastale. Ma se è inferiore, sostanzialmente inferiore, è chiaro che noi dobbiamo attenerci ad un dato certo. non possiamo andare a verificare tutte le superfici, lo possiamo fare però a campione. Quello sì. Grazie.*

MALVESTITO - *Assessore, adesso non vorrei perché io sono stato assente alla conferenza dei capigruppo, attenzione, mi si accollì addirittura la responsabilità che va in vigore un regolamento dove io non sono intervenuto, per cui era una responsabilità mia e i cittadini di Casorate devono poi inveire contro di me; per l'amor di Dio. Io se ci fosse stata un'altra conferenza dei servizi sarei venuto.*

Il signor Sindaco lo sapeva, l'ho detto dopo, onestamente ho avuto dei problemi familiari e mi è uscito di testa, però mi è dispiaciuto molto perché avrei voluto esserci. Se ci fosse stata un'altra conferenza avrei partecipato sicuramente e volentieri per cui non mi faccia sentire in colpa perché non ho partecipato quella volta ed è uscito un regolamento che magari poteva essere diverso, anche perché non avrei neanche avuto la capacità di fare e di portare alla perfezione come apporto materiale. Una cosa che volevo ribadirle da dire al suo ragionamento che teste ha fatto è questa, non possiamo permetterci di fare dei dati incrociati fra le

dichiarazioni della superficie reale che il contribuente ha presentato con quelle del catasto, perché ho fatto prima l'elenco di quelle che sono discrepanze fra le due, i due tipi di ragionamento per arrivare ai metri quadri relativi. Da una parte c'è il cittadino che armato di metro, però quasi sempre chiama un tecnico e quindi lo paga, fa fare le misurazioni, rileva le misurazioni, compila magari anche la dichiarazione della TIA, perché magari il cittadino non ha tempo e le capacità eccetera, e quindi paga anche questo disturbo e presenta il tutto in comune. Se il comune mi va a fare una comparazione su dei dati catastali che ho appena detto che sono, che tengono conto invece delle esclusioni che fanno parte del regolamento, ma che tipo di confronto è, che tipo di raffronto, che tipo di incrocio dei dati è? È un incrocio di dati sbagliato perché da una parte c'è la realtà e d'altra parte c'è la teoria calcolata su dei programmi automatici da un computer, da dei dati che sono inseriti ecc. Così com'è questo articolo, questo famigerato articolo 7, inibisce al cittadino in toto la possibilità di poter opporre qualche cosa a quello che poi l'Amministrazione vorrà o pretenderà dal cittadino stesso, perché dice chiaramente che la superficie non può essere inferiore all'80%.

Io prima con una dimostrazione semplice, molto semplice, anche se poi lo so che sui balconi ci sono delle percentuali, però ho fatto un esempio, l'esempio semplicissimo del famoso edificio di 100 metri quadrati.

Per essere all'interno di questi 80 metri, per pagare quello che realmente il cittadino dovrebbe pagare, dovrebbero essere, come ho detto da 100 metri deve pagarne 80, e negli 80 ci sta; se ne 70 deve pagarne sempre 80; se ne ha 50 ne paga sempre 80 e purtroppo balconi, locale caldaia, terrazze eccetera catastalmente sono computate, ma a livello di TIA dovrebbero essere sgravate e quindi esenti.

Ma è palese che ci sono degli articoli che sono in contraddizione con un altro, però quello che vale di più agli effetti interpretativi è sicuramente l'articolo 7. Se lì mi dice che non può essere inferiore all'80% io posso avere la casa o la cuccia del cane e un grande terrazzo e devo pagare per il grande terrazzo anche se ho la cuccia del cane. Non è giusto perché la tariffa è stata fatta per fare in modo che si paghi sulla reale quantità di rifiuti prodotti, e non per niente si è tenuto presente rispetto quando era tassa anche del fatto delle persone che abitano all'interno di quell'edificio, quindi ci sono i metri quadri, ci sono anche il numero delle persone che contribuiscono alla variazione dell'importo che il cittadino deve corrispondere. Per cui io le contesto assolutamente il discorso del controllo incrociato fra i dati catastali e invece i dati reali; non si può fare questo tipo di confronto perché sono palesemente diversi. E non sto parlando così a livello teorico, sto parlando perché io di queste lettere famose che ne sono arrivate ne ha viste tante, e si tratta di differenze notevoli, cioè di differenze dell'ordine di decine di metri quadrati che, guarda caso, alla fine sono proprio i balconi, sono proprio i terrazzi che vanno ad incidere. Per cui da una parte scriviamo una cosa, dall'altra la neghiamo con questo, a me piace chiamarlo questo minimale a livello impositivo, e allora il controllo incrociato non esiste più, diciamo solo che c'è a livello impositivo questa minimum tax, ormai mi piace definirla così, e chiuso. Però io chiedo a voi Consiglieri e a voi Assessori se vi sembra corretto.

Secondo me il regolamento va bene ma questo articolo proprio non ci sta.

A meno che successivamente, quando andrà in vigore il d.p.r. 138/98 con tutte le sue, con tutti i suoi risvolti che porterà, non lo metto in dubbio, una grande rivoluzione nel mondo del catasto dei fabbricati, ma veramente sono cose utopiche. Quanti anni sono che è in ballo questa questione?

Da un bel po' di anni per cui andrà avanti ancora un po'.

Però in questa fase così di esperimento non è che noi dobbiamo fare l'esperimento sulle spalle dei cittadini; che poi non è neanche un esperimento ma è proprio un voler prevaricare quelli che sono i diritti dei cittadini a pagare quello che hanno a livello di fabbricato, cioè quello che possiedono dove abitano e quindi i metri quadri reali che utilizzano. Non vedo perché per una norma di legge che è inserita in un ambito molto più ampio, noi di tutto questo ambito di centinaia di articoli vogliamo proprio andare a prendere questo.

Chi ha detto che è obbligatorio? Nessuno. Non è obbligatorio applicarlo assolutamente, è scelta dell'Amministrazione. Io aspetterei in modo che successivamente vediamo anche come si evolverà la situazione a livello di catasto eccetera e anche per evitare queste incongruenze. Ribadisco, il raffronto, l'incrocio dati fra catasto e la realtà è già stato fallimentare, dai documenti che io ho potuto vedere non in comune, che mi ha fatto vedere cittadini perché chiaramente per la privacy io posso andare a vedere i miei, magari come Consigliere posso andare a vedere gli altri, non lo so, non mi interessa, cittadini che mi hanno fatto vedere le lettere che hanno ricevuto. Con questo articolo andremo a creare ulteriore confusione e purtroppo a togliere di tasca soldi ai cittadini.

DE FELICE - Io volevo rispondere molto sinteticamente al Consigliere Malvestito.

Secondo me si sta facendo una grossa confusione nel senso che le modalità di calcolo, con questo regolamento non sono assolutamente riviste o rivoluzionate rispetto al precedente regolamento che tra l'altro mi risulta sia stato anche in vigore quando lei era Vice Sindaco, per cui voglio dire la modalità di calcolo è la stessa, l'incrocio dei dati è identico perché l'80% viene richiesto anch'essa da quando era in vigore il precedente regolamento e quindi non riesco a seguirla sinceramente rispetto a tutto questo, a

queste osservazioni. Per cui io ritengo che la questione fondamentale di questo regolamento sia il passaggio dalla TIA uno alla TIA due che va a semplificarci la vita, ma sulle modalità di calcolo non siamo andati assolutamente, al limite abbiamo specificato attraverso dei riferimenti di legge in modo diciamo da tutelare sia il contribuente che ovviamente l'ufficio che deve dare delle risposte, su questo sono d'accordo, però andare a specificare non credo che sia un atto di vessazione.

Poi, ripeto, questo va solamente a ribadire la modalità e il modo di accertamento della tariffa che era già in vigore con precedente regolamento. Quindi non riesco assolutamente a capire questo ragionamento.

MALVESTITO - Assessore, mi dispiace, non concordo.

Nel 2002 noi abbiamo redatto questo regolamento, poi è stato visto e rettificato ed è stato comunque integrato nel 2005 dal commissario prefettizio e poi forse vi è stato ancora messo mano nel 2008.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO -No, è scritto qua.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - Le modalità di calcolo, mi dispiace, ma hanno cominciato a fare riferimento ai dati catastali da circa un anno e mezzo. Attenzione, prima funzionava che io presentavo la denuncia, mi misuravo la mia casa, presentavo la denuncia, a campione si verificava quello che era la reale consistenza del tutto e la cosa finiva lì. Il discorso del, io sto contestando il discorso del calcolo raffrontato con quelli che sono i dati catastali; è così semplice capire, i dati catastali non corrispondono alla realtà dell'immobile e soprattutto non corrispondono alle clausole di esenzione che voi avete inserito perché se io, ribadisco il concetto ma brevemente, se io ho un immobile voi mi dite puoi togliere balconi, puoi togliere il locale caldaia, puoi togliere i terrazzi e poi però io ho il minimale da pagare, io tolgo e tolgo ma alla fine devo sempre pagare di più di quello che è la reale consistenza dell'immobile. E non è una utopia ma è la realtà perché io ne ho viste una marea di queste situazioni, e ho potuto verificarle di persona, veramente, anche sulle mie spalle ne ho verificata una che è sbagliata. Questo regolamento va bene ma questa clausola dell'80% che non è obbligatoria secondo me è una clausola vessatoria nei confronti dei cittadini perché non si paga quello che è la realtà ma si paga una cosa fittizia o si paga un incrocio dei dati di cui uno è la realtà e l'altra è fittizia.

È così semplice da capire, non riesco a comprendere come mai l'Assessore Colella invece mi contraddice.

Adesso vogliono intervenire anche loro però non.... Basta.

CASSANI - Buonasera. Cercherò di fare un po' di chiarezza essendo un po' super partes perché sicuramente non faccio parte dell'Amministrazione per cui non posso essere tacciato di tenere la parte dell'Amministrazione e sono più della parte dei cittadini in questo caso. Una piccola puntualizzazione...

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

CASSANI - Certo, certo. Una piccola puntualizzazione sulla modifica del regolamento.

È buona prassi, non è obbligo, ma è buona prassi quando si modifica un regolamento evidenziare le modifiche con un carattere di stampa diverso o con un colore diverso in modo che chi esamina il regolamento modificato riesce subito a vedere dov'è stato modificato, se no se lo deve leggere tutto, comparabile riga per riga e vedere quali sono le differenze. Questo però è solo una disamina tecnica.

Leggendo il regolamento invece, io ho trovato un punto che sicuramente l'Assessore ha chiarito, ci si arriva per deduzione però è importante perché era poco chiaro, e cioè quando si parla di aree scoperte per deduzione si arriva che è riferito all'attività e non alle residenze, però leggendo in ordine cronologico i commi uno si trova una contraddizione, perché dice che le aree scoperte vanno computate al netto di recinzioni e cose varie, ed aree esterne, poi però dopo nel comma successivo è precisato che per le aree residenziali sono esclusi i giardini e queste cose qua. La grande diatriba delle superfici.

Il Consigliere Malvestito ha fatto una disamina alquanto lunga, molto animata ma penso viziata da un errore di fondo, che è contenuto nell'articolo 11 del regolamento, perché quando si parla dell'articolo 11 dell'80% delle superfici catastali, allora, bisogna capire a che cosa ci si riferisce, perché il dato metrico catastale è un dato espresso considerando i metri lordi del fabbricato ragguagliato per quanto riguarda le superfici accessorie. Vuol dire che balconi piuttosto che le cantine, terrazze eccetera sono computate all'interno di quel dato in misura percentuale. Chiaramente se fosse così, se il regolamento fosse interpretato così ha ragione Malvestito perché ti da un errore di fondo perché ti dice, tu mi dici di togliere una superficie che mi considera anche una parte di superficie che il regolamento mi dice che non vado a computare.

La realtà non è questa. La realtà è che i dati che il catasto comunica all'ufficio tributi in questo caso, non sono i dati metrici complessivi, non è la superficie che voi trovate a fianco i vani sulla visura ma è una superficie catastale specificata ambiente per ambiente. Poi, certo, l'ufficio tributi fa la somma di questi superfici, dal totale toglie il 20% e dice questa è la superficie che tu devi pagare.

È chiaro che se mi fa la somma di tutte le superfici che il catasto mi comunica commette un errore, ma se mi fa la somma delle superfici che il catasto mi comunica togliendo i balconi piuttosto che le centrali termiche e le superfici che non sono computate, il dato formalmente è corretto. E mi dispiace contraddire il Consigliere Malvestito, io lo faccio di lavoro questo, ho verificato tante situazioni e vi posso garantire che la differenza sul 20% calcolato dall'ufficio tributi sui fabbricati di recente costruzione per dire fino agli anni 60, 70, non c'è. Se la scheda TIA è stata compilata bene a suo tempo non c'è questa, ci può essere qualcosa di differenza ma poca differenza. Io ho provato a fare dei casi addirittura opposti dove ho verificato le superfici nette in confronto al 20% abbassato con il coefficiente di riduzione e sono superiori, perché notoriamente la superficie netta rispetto al lordo è un 15% grosso modo come abbattimento, per cui il 20% è congruo come ragionamento di base. Il problema che evidenziava Malvestito può succedere nei fabbricati di vecchia costruzione, quelli del centro storico, dove i muri magari sono da 50 o da 60, questo problema si può porre, perché il suo schema semplificativo funziona con un muro da 50 o da 60, cosa che ad oggi le case chiaramente i muri sono da 30 o 35. Per cui diciamo che la ragione sta sempre nel mezzo, è giusto che l'ufficio tributi faccia un calcolo sulla base di quello che spiegava, cioè degli effettivi vani che vanno a concorrere alla formazione della superficie e quindi degli effettivi che concorrono a formare la superficie computabile che ai fini della TIA, e nel caso in cui ci fosse effettivamente delle discordanze perché, come nel caso di case del centro storico con muri molto ampi, allora a quel punto li effettivamente si può chiedere una verifica e fare una verifica delle superfici. Io ribadisco, io ho un'idea diversa sul fatto che comunque, ne abbiamo discusso ampiamente l'altra volta, i comuni sono costretti a ricorrere a questi stratagemmi per comunque andare ad incentivare quelle che sono le entrate. Mi piacerebbe che i soldi arrivassero da altre parti perché comunque pur nella correttezza del comportamento istituzionale è comunque, quando si procede agli accertamenti è sempre una forma di, vessazione è una parola forte, comunque è una forma impositiva grave verso il cittadino. Detto questo ribadisco, il sistema è corretto come principio, va applicato nel giusto modo. Quello che ha letto, i cinque punti del d.p.r. 138/98 non hanno niente a che vedere con la TIA, sono cinque punti che vanno a formare il catasto del futuro ma non c'entra niente con la misurazione delle superfici. Certo che le case andranno poi misurate a metri quadri non più a vani, è un sistema di giustizia perché il vano tipo non può essere come il vano di 50 metri quadri, però è una cosa diversa.

C'è un'ultima cosa che secondo me va chiarita bene, quando si parla di soffitte, non si specifica se le soffitte devono essere accessibili o anche non accessibili. La differenza è che se c'è un collegamento fisso, tutte le soffitte tecnicamente sono accessibili, con la botola e con la scala retrattile sono accessibili, però ai fini dell'applicazione del regolamento l'accessibilità è data dalla presenza di un collegamento fisso. Se non c'è un collegamento fisso tecnicamente non vengono neanche computate ai fini catastali; possono essere alte anche due metri ma io non ho l'obbligo di fare una scheda con la superficie del sottotetto. Si può anche segnare il sottotetto non accessibile, c'è chi lo segna, in futuro può fare un recupero. Questa cosa non è specificato e sarebbe il caso magari di chiarirla se si considerano solo quelle accessibili tramite collegamento fisso o comunque a prescindere se c'è un sottotetto che viene utilizzato anche come solaio con una scala retrattile se va considerato o meno. Abbiamo visto che i balconi non sono dentro, purtroppo i box mi dispiace ma sono dentro perché sono accessori però sono considerati, e quindi spero d'aver riportato nella giusta direzione la discussione e cioè avete ragione un po' tutti e due nel senso che la formulazione del regolamento ha un fine logico, va applicata nella giusta maniera, fermo restando le casistiche dove effettivamente il suo ragionamento può essere valido e lì è chiaro che bisogna accertare la superficie grazie.

GRASSO - *Soltanto per aggiungere due cose. Come giustamente diceva il Consigliere Cassani, il Consigliere Malvestito parte dal presupposto che è sbagliato che è quello della superficie catastale, il cui metodo di calcolo non è quello che ha detto lei, perché l'unità immobiliare che viene tassata, che sia residenziale o che sia di altra destinazione d'uso, è costituita da una serie di superficie che sono quelle principali e quelle accessorie che entrano in quota a parte e come dice il Consigliere Cassani, se lei fa un calcolo di questo tipo e applica l'80% vedrà che ci siamo assolutamente. Quando parla di caldaie non mi deve considerare la centrale termica che abbiamo nella casetta dove c'è anche una lavanderia, perché quella chiaramente deve pagare; stiamo parlando di locale caldaia destinato esclusivamente alla caldaia.*

Il DRP 138/98 è vigente dal 1998 e bisogna applicarlo tant'è vero che negli ultimi 15/17 anni quello che si denuncia in catasto è mediamente preciso e dovrà essere sempre più preciso.

Le ultime norme infatti, a tutela anche degli acquirenti, impongono la corrispondenza tra la consistenza catastale rappresentata sulle schede, che sono dichiarazioni di parte, questo è fondamentale, cioè la denuncia di accatastamento di un fabbricato è una dichiarazione di parte, non la inventa nessuno, la fa il proprietario dell'immobile alla stessa maniera in cui fa la denuncia TIA, e quindi quale differenza ci potrebbe essere.

La superficie catastale è quella che diceva il geometra Cassani, il Consigliere Cassani, chiedo scusa, che è riportata di fianco al vano. Il vano oltretutto è determinato da una superficie perché comunque il numero dei vani è determinato dalla categoria dell'edificio, per la quale categoria si applica una determinata superficie che corrisponde ad un vano; un A2 mediamente intorno ai 21 metri quadri.

Se lei fa la superficie catastale diviso il numero dei vani vedrà che verrà il numero che le ho detto adesso.

Quindi sono tutti dati che non ci siamo inventati ma che sono riportati sulle normative che sono vigenti e consultabili da chiunque. Adesso non vado avanti perché altrimenti entriamo in una materia troppo tecnica e non rischiamo di non far capire niente a nessuno però questi sono.

MALVESTITO - *Un intervento, allora, il discorso delle percentuali l'avevo già evidenziato anch'io prima, io ho detto solo che all'interno... Volevi aggiungere qualcosa?*

GRASSO - *Nella consistenza catastale in vani espressa anche in metri quadri di superficie catastale, sono compresi anche balconi, terrazzi, l'area e tutte le pertinenze. Quindi quando si dice sono escluse le terrazze eccetera si tratta di quelle che non sono già ricomprese all'interno di questa tassazione.*

MALVESTITO - *Perfetto, infatti non metto in dubbio questo, però il concetto che io voluto ribadire è che non possiamo utilizzare i dati catastali per fare il famoso controllo incrociato che prospettava l'Assessore Colella. Allora, ci sono due alternative due possibilità, o si vuole utilizzare l'80% come minimale, in modo da non dover fare nessuna verifica e avere un gettito tranquillo e pacifico però mettere in difficoltà i cittadini Casoratesi, oppure si accetta e si fanno delle verifiche sulla reale situazione che si prospetta, perché la reale situazione è quella della misurazione. Se noi utilizziamo questo parametro, giusto o sbagliato, non abbiamo la reale consistenza di quello che è la metratura dell'abitazione, non ce l'abbiamo.*

Il breve inciso che avevo fatto sul d.p.r. 138/98 non l'avevo fatto per entrare chissà in quale merito, ma l'ho fatto solo per evidenziare che tra i punti c'era anche l'utilizzo per i gruppi del metro quadro, perché adesso nella categoria della abitazione di Tizio, Caio ecc, a livello di categoria C c'è scritto il numero dei vani.

Quindi se anche il cittadino vuole andare a verificare al catasto la sua consistenza catastale in metri quadri non glielo dicono, ma non lo dicono anche al notaio perché per adesso lo comunicano solo ai comuni.

Quando sarà a regime questo tipo di d.p.r., chissà quando, mai forse, allora lo sapremo anche noi.

Io chiedo un estratto catastale, chiedo una visura catastale scusate, chiedo una scheda ed ecco che mi esce oltre che il numero dei vani anche i metri quadrati. Adesso io per sapere quanti metri quadrati ho o mi sono imposti devo andare in comune, all'ufficio tributi; mi scusi quanti metri quadri mi sarebbero imposti dall'ufficio catasto? Perché io ho misurato e ne ho 100, ma vediamo la sorpresa.

Quindi già lì il cittadino non può neanche fare la verifica perché deve andare all'ufficio tributi e chiedere perché la cosa non è pubblica. Vedete che c'è ancora una fase sperimentale. Se fosse stata definitiva, sulla visura oltre ai vani compariva già come compare nella categoria, nella categoria C compaiono i vani, scusate, nella categoria A compaiono i vani, nella C compaiono di metri quadri; categoria C sono i negozi, le aziende e i magazzini eccetera. Quando andrà probabilmente a regime la novità e il decreto del Presidente della Repubblica, il 138/98 probabilmente questa cosa che avete espresso avrà una valenza.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - *Non è a regime perché di tutto quello che doveva fare questo decreto non è stato fatto niente. È stato solo preso ed estrapolato questo discorso dell'80% che viene nominato all'interno del punto 4 ma che non è obbligatoria applicarlo ma è facoltà. Allora io dico ma perché dover mettere i cittadini in condizione di doversi rivolgere ai professionisti, agli addetti ai lavori, fargli tirare fuori dei soldi per rifare le misurazioni, perché quando uno si vede ricevere una richiesta di pagamento oltre quello che aveva già pagato si allarma, va subito dal professionista, va a vedere cosa ha sbagliato e dove ha sbagliato, e io vi assicuro che a livello catastale, siccome voi avete calcolato le famose esclusioni, quelle le inseriscono, anche se in percentuale ma le inseriscono, ci sarà sempre la difformità. Ringrazio poi il Consigliere Cassani per la mano che ha dato a questa Amministrazione come consulente di parte, consulente tecnico e niente, però anche con lui diciamo che ci sono su alcuni punti che non mi trova assolutamente d'accordo, perché praticamente lui ha reso, ha semplificato quello che era la normativa sotto l'aspetto tecnico ma non l'ha sviscerata sotto l'aspetto economico e l'aspetto economico significa maggior onere per le tasche dei cittadini. Poi si è chiesto anche dove andranno questi soldi; ma questi soldi a livello di TIA, che è una tariffa, i soldi non è che si possono impiegare per altri scopi. La partita contabile della TIA deve essere una partita che si chiude a pareggio.*

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - *Non ci sono oneri aggiuntivi.*

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - *No, non c'è vessazione, non dovrebbe esserci vessazione.*

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

Verbale del Consiglio Comunale n. 19 del 03.05.2011

MALVESTITO - Non ci può essere; infatti mi chiedo, visto e considerato che con questa, e io non riesco a capire una cosa, ma chiaramente qualcuno mi dica in maniera esplicita a che cosa serve l'articolo 11.7, me lo dica chiaramente e io sono soddisfatto e gli voto anche a favore. A cosa serve in maniera concreta.

GRASSO - Ci provo. Il d.p.r. 138/98 che lei dice che non è a regime ma invece io dico che è a regime, nel senso che funziona, tant'è vero che tutte le denunce fatte da prima del 98 addirittura, prevedono tutta una serie di obblighi da parte dei dichiaranti e quindi dei professionisti è quindi qui arriviamo alla superficie catastale, che non è vero che non c'è, perché è vero che le categorie A sono espresse in vani ma è vero anche che di fianco dal 98 in poi hanno la superficie catastale, c'è il modo di averla. C'è il modo di averla.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - C'è il modo di averla.

MALVESTITO - Ho parlato due ora fa con un notaio perché ho voluto esserne certo, non assolutamente nessuna possibilità di avere (incomprensibile parla a microfono spento) è assolutamente impossibile... assolutamente escluso sapere i metri quadri da parte di un notaio (incomprensibile parla a microfono spento).

GRASSO - Dopo mi dice chi è il notaio perché non è così. Chiedo conferma, c'è qua il Consigliere Cassani che è un collega, il Consigliere Perazzolo che è un collega, lo chiede anche a loro se diciamo delle fesserie.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - Ci sono i metri quadri e comunque si possono richiedere, si può fare la misura per dati metrici e insieme alla planimetria e viene elencato esattamente quello che diceva il Consigliere Cassani prima.

Comunque lasciamo perdere, adesso ho perso il filo del discorso, mi ha fatto perdere il filo del discorso

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - La motivazione è quella che dovremo arrivare ad esempio ad avere, quando poi le lobby varie di associazioni che hanno interesse di tipo economico, perché alla fine l'interesse è sempre economico, è normale, in questo caso non è di parte ma è collettivo, ma è sempre un interesse economico, è quello di avere giustizia fiscale, perché quel d.p.r. del 1998 mira intanto ad una revisione degli estimi catastali ma perché ci sono troppe disparità. Noi arriveremo ad un certo punto a vedere gente che si lamenta perché oggi come oggi, faccio un esempio stupidissimo, ma abbiamo situazioni in cui la stessa villetta, due villette, una di fianco all'altra, una è categoria A3, quindi economica, l'altra è A7 o A2.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - Era per fare l'esempio che dovremo arrivare.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - Lei vuole sapere il perché io le sto cercando di spiegare. Si arriverà ai dati incrociati per una questione di giustizia fiscale, di equità fiscale, non ce ne sono altri motivi.

MALVESTITO - Sono due cose che non stanno in piedi.

SINDACO - Credo che la risposta, può non accettarla però la risposta; non divaghiamo per favore.

MALVESTITO - La differenza tra due abitazioni simili, magari una è ancora accatastata come abitazione ultrapopolare, diventa una villa di lusso, allora mi sta bene che, ed è previsto, l'avevo detto, è prevista la procedura valutativa delle tariffe d'estimo e della rendita catastale, è prevista. L'hanno fatta finì adesso? È prevista; ma comunque non divaghiamo. Ascolta, io ti prego, la mia risposta è semplice ed è secca, qual è la valenza di questa minimum tax dell'80%. Cosa c'entra il discorso della giustizia ed equità, cosa c'entra?

Ma scusa un attimo, ma tu mi escludi di là alcuni parametri che io posso decurtare dalla TIA, dall'altra parte però con l'80% me li butti dentro, questa qui è giustizia fiscale? Ma dai.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

CASSANI - Visto che mi ha chiamato in causa Malvestito dicendo che sono consulente di questa Amministrazione, io penso che la mia posizione critica verso l'Amministrazione l'ho manifestata in tutti i Consigli, a differenza di qualcuno che si è dichiarato in fase di insediamento come rappresentante della maggioranza; primo. Seconda cosa, ho detto subito l'inizio che io non condivido questo metodo di reperire risorse andando sempre, io ho definito vessare che è un termine forte, ma comunque andare ad incidere su quello che è l'esborso da parte dei cittadini, per cui non mi si può venire ad accusare di essere dalla parte dell'Amministrazione o di essere un consulente. Ho fatto discorso tecnico perché è il mio lavoro, faccio il tecnico, sono abituato a parlare di cose che so. Per cui quando si parla di cose tecniche posso dire la mia, quando non sono altre cose faccio a meno di parlare. Per cui ribadisco, ho espresso una posizione chiara che non vuole essere una giustificazione di quello che è il comportamento dell'Amministrazione che risponde delle sue scelte. Ribadisco che il regolamento fine a se stesso ha una correttezza da un punto di vista istituzionale normativo, va applicato come tutte le leggi con buon senso e nella giusta misura.

Questo mi sembra un ragionamento di buon senso e se fosse adesso non riusciremo mai a farlo capire in questo momento perché siamo abbastanza, Malvestito si è abbastanza accalorato su questa cosa, però vi

Verbale del Consiglio Comunale n. 19 del 03.05.2011

dico se riusciamo a capirlo e forse è anche il caso di precisarlo perché parlavo con il Consigliere Tomasini, dicevo che forse il fatto di dire che la superficie catastale non è quella che compare in quel famoso vano, scusate in quella famosa schermata con i vani e con i metri ragguagliati ma quella che deriva dalla somma di tutti gli ambienti, allora è più corretto.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - *È la superficie dei vani principali con le superfici ragguagliate di tutte le pertinenze accessorie; quella è la superficie catastale.*

CASSANI - *In realtà i dati non vengono comunicati così, per quello che vi dico che se fosse così è molto più sposabile il ragionamento di Malvestito, se fosse così, perché c'è un errore di fondo.*

Se fosse così è più sposabile il suo ragionamento perché c'è un errore di fondo perché tu dici il 20% che è grosso modo la superficie delle murature perimetrali è giustificato l'abbattimento con questo criterio.

La discordanza tra la superficie lorda e la superficie netta, che è grosso modo il 15% per cui il 20% è congruo, ma ci sono delle superfici che invece sono escluse dal regolamento come faceva notare Malvestito.

Ma vi dico che non è così, cioè i dati che arrivano all'ufficio tributi non sono questi, sono specificati locale per locale, vani abitativi, terrazzi, balconi pertinenze e l'ufficio tributi, per quello che ne so io, l'ho visto calcolare, non fa una sommatoria, cioè fa la sommatoria, magari oggi la fa di tutto perché non gli è stato dato l'input giusto, ma bisogna dargli l'input di dire guarda che da questa sommatoria devi escludere i balconi, le pertinenze scoperte e le altre cose, e su quella superficie avrà l'abbattimento del 20.

Se fate l'abbattimento del 20 su una superficie catastale quella indicata nella famosa schermata c'è un errore di fondo, c'è un vizio di forma che è quello che dice lui che comprende dei vani che sono esclusi dal regolamento, e il 20% allora Marco non è sufficiente. Questo è chiaro.

GRASSO - *La superficie catastale è quella, ci siamo detti, non si può dire un'altra cosa.*

La superficie catastale è quella che ho detto prima e quindi quando si parla di esclusione e si dice terrazze, aree ecc., sono quelle che non concorrono alla consistenza dell'unità immobiliari che sono tassate. Basta.

Sono quelle più. Sto dicendo delle fesserie?.

COLELLA - *Scusate, alla superficie scoperta, è chiaro, cioè il concetto è scoperto.*

Se è coperta è chiaro che invece va parametrata diversamente. Quando è scoperta invece è un'altra cosa.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

COLELLA - *Stiamo parlando di superfici scoperte. Allora la differenza tra una superficie coperta chi è tecnico la conosce, tra coperta e scoperta e quindi li si fa espressamente riferimento alle superfici scoperte.*

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

COLELLA - *Certamente, difatti nell'elenco che va previsto all'interno del modulo che viene fatto per identificare le superfici, le superfici vanno messe tutte ovviamente perché uno deve conoscere di cosa stiamo parlando, perché se no è difficile interpretare. Poi in base a quello che viene messo e in base al regolamento si va a verificare ciò che invece deve essere computato ai fini ecc, e ciò che no; questa è la sostanza.*

SINDACO - *Ci sono altri interventi?*

PERAZZOLO G. - *Buonasera. A parte la discussione del 20% più o meno che nel centro storico diventa una strage, perché con un locale di 5 metri per 5 pari a 25 metri quadrati abbiamo un 6 x 6 di perimetro esterno che sono 36 metri quadri, che non sono il doppio ma una volta più il 44%, e dico solo questo.*

La mia perplessità è relativa all'articolo 9.1 dove si parla delle esclusioni dal pagamento della tariffa, si parla di unità immobiliari ad uso abitativo, qualora, non sono assoggettabile a tariffa se non ammobiliate e non allacciate a servizi pubblici a rete. Si dice nel secondo comma, uno solo dei servizi pubblici di erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica crea quindi un presupposto di dover pagare la TIA.

Allora faccio un'ipotesi del condominio, il proprietario o l'affittuario disdetta il contatore dell'Enel, disdetta anche quello del metano di cui qui non se ne parla ma comunque c'è anche quello che è sempre una fonte di energia, e non disdetta quello dell'acqua perché l'acqua è condominiale.

Quell'appartamento sarà sempre assoggettato a TIA stando a questo regolamento perché l'acqua è comunque allacciamento. Diventa quindi una cosa da specificare per il condominio o la togliamo l'allacciamento idrico affinché non ci siano disparità di interpretazione tra una parte e l'altra? Questo è il primo punto che mi sembra una cosa abbastanza rilevante perché ci sono appartamenti in condominio vuoti, sfitti, non ammobiliati ma con l'attacco dell'acqua in funzione perché è impossibile eliminare un solo appartamento in un condominio con unico contatore con 50 o 60 o 100 appartamenti. Il secondo punto invece riguarda le superfici che vengono conteggiate e si dice nell'articolo 11.4 il calcolo della superficie utilizzata avviene con i seguenti criteri: va conteggiata per intero la superficie complessiva ivi compresa quella dei locali accessori, quali bagni corridoi ripostigli cantine soffitte box eccetera. I vani scale, la superficie del vano scala è calcolata una sola volta per unità abitativa, in base allo sviluppo orizzontale

della scala comprensiva dei pianerottoli. La mia domanda è questa, il conteggiare una volta la scala serve per l'unità con cantina e piano terra oppure per l'unità con cantina piano terra e primo, oppure cantina piano terra primo e secondo oppure un condominio di sei piani lo conteggiamo sempre una volta? E, altra domanda, nei condomini, quanti appartamenti aggiungono alla loro superficie la loro quota millesimale della scala?

COLELLA - Nell'abitazione normalmente si considera una volta sola la superficie della scala, questo è abbastanza normale quindi anche se collego due piani conteggio una volta sola la superficie della scala, questa è prassi. Per quanto riguarda il discorso condominiale ci sono parti condominiali e quindi di fatto non concorrono alla superficie perché qui chiaramente entriamo nel merito di quello che diceva prima delle quote millesimali. Quindi in realtà noi ci riferiamo all'alloggio, non ci riferiamo alla.

Credo di aver risposto in questo modo.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

COLELLA - Chiedo scusa, il concetto è questo. Questo effettivamente non è ben precisato e quindi ad onor del vero questo forse andrebbe meglio specificato, per il semplice motivo che è chiaro che non si può togliere l'acqua al condominio perché comunque quella esiste, anche se in realtà oggi esistono i contatori che possono effettivamente individuare se ci sono, se viene utilizzata quell'utenza oppure no. Però, nel caso in cui effettivamente ci fosse una sola presa di contatore che vale per tutto il condominio, questo magari potrebbe essere... Però siccome c'è anche scritto che deve essere comunque ben motivato una situazione del genere, quindi se si verificano le condizioni che oltre a non aver nessun tipo di allacciamento fatta esclusione per il discorso dell'acqua che si diceva, e non è ammobiliato, in realtà è una dichiarazione che viene resa comunque dal proprietario e quindi dal nostro punto di vista, ma credo con buona ragionevolezza può essere oggetto in questo caso di esclusione della tariffa. Forse questo magari se vuole meglio puntualizzare però ritengo che questo si possa dare quanto meno per logica delle cose.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

(pausa nella registrazione)

GRASSO - Però se emendiamo prima questo punto dopo chiariamo.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

(pausa nella registrazione)

COLELLA - Allora, nel caso in cui siamo in presenza di un condominio e quindi in realtà non è possibile dire che non c'è nessuna utenza attiva, e quindi nel caso condominiale l'acqua un contatore solo serve più unità, nel caso in cui però si verifica di fatto un alloggio che è libero e quindi non occupato, non ammobiliato con utenza di servizio dell'energia elettrica staccata, quindi non attiva, con utenza del gas non attiva però con soltanto l'utenza attiva dell'acqua perché condominiale, in questo caso su dichiarazione del proprietario può essere oggetto di esclusione dalla TIA.

(pausa nella registrazione)

GRASSO - No, secondo me no perché poi, allora, se c'è il riscaldamento centralizzato... Anche se c'è il riscaldamento centralizzato potrebbe capitare lo stesso ragionamento; uno non è che può staccarsi dal riscaldamento centralizzato, soprattutto le case di una volta, i condomini. Si tratta di utenze non scollegabili perché condominiali. Io parlerei di utenze.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - Perché comuni esatto, perché così rientra anche il discorso...

(pausa nella registrazione)

GRASSO - Si potrebbe emendare così se siete d'accordo.

Articolo 9.5 le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili....

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - Articolo nove.

() - Hai preso quello vecchio.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - Scusatemi, articolo 11.9 comma 5, le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di immobili e suppellettili non allacciate a servizi pubblici a rete eccettuate le utenze comuni; mi sembra che così.

() - Devono essere slacciate tutte le altre.

(pausa nella registrazione)

SINDACO - Ci sono altri interventi?

COLELLA - Però sarebbe magari opportuno dire che comunque deve essere fatta la dichiarazione del proprietario su questa cosa perché giustamente è bene che...

Nel senso che non lo diamo per scontato ma deve esserci comunque allegata una dichiarazione.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

COLELLA - Esatto, era semplicemente una puntualizzazione.

(pausa nella registrazione)

CASSANI - Mi faccio portavoce di tutti i gruppi di minoranza.

Chiediamo quindi che relativamente alla determinazione delle superfici venga esplicitato se con superficie catastale si intende quella che compare nella famosa schermata e quindi contenente le superfici ragguagliate dai balconi piuttosto che vani accessori o se, come superficie catastale si intende quella comunicata dal catasto relative ai vari ambienti però tolte le superfici che non vengono considerate nel regolamento come superfici computabili. Poi mi chiedeva un'altra cosa, se c'è la possibilità nel caso che uno ritenga che ci sia una discordanza forte, di chiedere il controllo e quindi l'accertamento da parte dell'ufficio tecnico e non necessariamente farlo in proprio pagando un professionista. Se era possibile questa cosa.

Se uno ritiene che non sia conforme l'accertamento chiede la verifica da parte del competente ufficio comunale. Però, ripeto, è importante secondo me, il punto focale della discussione è quello di cosa si intende per superficie catastale, se si intende i dati comunicati dal catasto, che secondo me sono corretti, relativi ai vari ambienti o se si intende la superficie catastale per definizione che è quella che comprende le superfici ragguagliate relativamente ai balconi ed altri accessori che però sono esclusi da regolamento.

Questo è il chiarimento che vorremmo. Grazie.

GRASSO - La superficie catastale, adesso non è che devo parlare come, se non ho il libro davanti, però è quella la superficie catastale intanto. La norma dice che non si può applicare, non si può dichiarare una superficie inferiore all'80% della superficie catastale.

Poi nella modulistica che si presenta in comune ci sono tutta una serie di ambienti e locali e dipendenze e pertinenze e accessori ecc. che sono o non sono soggetti a seconda di quello che c'è scritto sul regolamento.

La sommatoria di quelle superfici non deve essere inferiore all'80%, questo mi sembra chiaro.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - La superficie catastale, Consigliere Cassani.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - Allora è sbagliata la legge, abbiate pazienza.

Se la superficie catastale è quella che ho citato prima, e secondo me è quella....

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - Ma perché avrebbero fatto riferimento nella legge del 2006 sulla determinazione della TIA alla superficie catastale, l'80% della superficie catastale; non avrebbe senso, non lo so.

O lo prendiamo per dato buono oppure no, tant'è vero che si dice l'80% e non l'intera superficie catastale, e ciò significa che comunque si tiene conto delle esclusioni dovute ai muri, alle tramezze e alle pertinenze che non vengono conteggiate. Un balcone incidente per il 6/8%, non incide di più su una consistenza catastale e quindi secondo il mio giudizio rientra in quel 20%.

MALVESTITO - Io ribadisco che il 20% in certi casi non basta neanche per le murature perimetrali.

SINDACO - Va bene.

(pausa nella registrazione)

SINDACO - ok.

MALVESTITO - È iniqua, e concludo, sotto due aspetti, il primo aspetto perché la valutazione che viene fatta dall'Amministrazione cioè dall'ufficio impositore sui metri quadrati è sbagliata, e secondariamente
Verbale del Consiglio Comunale n. 19 del 03.05.2011

perché non c'è neanche la possibilità da parte dell'utente di fare ricorso, perché quando arriva gli dice questa è la regola e tu ti conformi alla regola.

Quindi il famoso discorso successivamente del ricorso viene inficiato.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - *Va bene, il ricorso è sempre ammesso e poi respinto perché prevale questa regola; questa regola prevale. Ascoltami, ma io non ho ancora sentito la risposta prima, scusa se te lo chiedo ancora, qual è il motivo pratico che ti ha portato a questa scelta.*

Tu mi hai detto un motivo di tipo sociale, non mi ha convinto; qual è il motivo pratico scusami.

GRASSO - *Mi dispiace che non ti convinca ma ritengo che sia di equità fiscale, perché non si può dire le case del centro storico piuttosto che di quelle di cent'anni fa, c'era un metro di misurazione diverso da quello che c'è oggi, che è più corretto.*

Casomai bisognerebbe chiedersi come mai quelle case non hanno un metro di misurazione di oggi, che non dipende dal privato, dall'utente, dal proprietario ecc, ma dipende dal catasto ma questa non è una cosa così. La legge del 98 dice come si calcolano le superfici catastali e noi dobbiamo applicarla.

La legge del 2006, decreto Ronchi, dice come si calcola la TIA e noi dobbiamo applicarla, c'è altro da dire.

MALVESTITO - *Mi scusi Assessore ma se all'interno del regolamento mi si prospetta un calcolo della TIA sulla misurazione e si fanno tutte le cause di esclusione e quindi la misurazione netta dei locali, la misurazione dei balconi eccetera, e poi andiamo a prendere invece la misurazione catastale che se applicata, come ha detto il Consigliere Cassani mi trova favorevole, ma come me l'avete detto riferito voi facendo la somma matematica di tutti gli elementi che concorrono alla formazione dell'immobile non va bene, e quindi indistintamente....*

CASSANI - *Non è la somma matematica.*

MALVESTITO - *No è la somma delle voci calcolate anche le percentuali ecc. Però a questo punto l'iniquità dell'imposizione sta nel fatto che se il cittadino deve anche, a seguito di misurazione in loco verifica una discordanza non può far valere le proprie ragioni perché ce ne questo famoso minimale dell'80%.*

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

CASSANI - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

CASSANI - *Non è un obbligo, è una scelta.*

MALVESTITO - *Non è un obbligo, è una scelta.*

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - *No, non è un obbligo applicarla e applicandola metterete i cittadini in condizione, metterete in difficoltà i cittadini sia per le rettifiche di tutte quelle che sono le loro proprietà immobiliari e sia per il maggiore esborso. Io di equità fiscale, cioè di quello che ha espresso l'Assessore grasso non vedo nulla. Io vedo invece non una equità ma una disequità fiscale perché pago ciò che non ho, e cioè pago per i metri quadri che io non ho; non riesco a capire.*

Il discorso dell'equità fiscale non sta in piedi perché se io addirittura posso anche dimostrare e quindi posso far venire l'ufficio tecnico a fare le misurazioni e quello che vuoi, c'è discordanza rispetto a questo articolo, devo pagare lo stesso, anche se ho i metri quadri inferiori verificati in loco ecc. Io è questo che vi voglio far capire. Uno di fronte ad una cosa del genere, ad una impotenza nel poter far valere i propri diritti, il cittadino si sente frustrato. Qui non c'è via d'uscita, da una parte dite questi elementi non vengono computati, dall'altra parte vale questo anche sulla realtà della misurazione fatta sul campo, fatta nell'immobile. Se questa per noi è eguaglianza fiscale o quello che è, per me è un grosso errore. Assolutamente.

() - C'è qualcosa che non va.

MALVESTITO - *È solo una questione di un aggiornamento di questa norma, di questo articolo non è una questione di stravolgere completamente il regolamento ma è di aggiustare la norma per la reale equità fiscale.*

(pausa nella registrazione)

DE FELICE - *Comunque, Consigliere Cassani, a me una cosa sfugge, cinque minuti fa sempre sullo stesso punto ha detto che per esperienza tutte le pratiche che lei ha seguito rispetto alla TIA di utenti, si sono sempre nei confronti dell'ufficio risolte in modo positivo all'interno di quanto quantificato.*

Quindi se poi adesso vogliamo metterci qui a creare problemi che non esistono, va bene, è un altro discorso, però cerchiamo di essere un po' pragmatici perché adesso stiamo vedendo un regolamento che recepisce delle normative statali, e noi dobbiamo valutare sulla base di quello che va a recepire a livello nazionale.

GRASSO - Stavo cercando questo non riuscivo a trovarlo, adesso ho una definizione esatta di quello che è superficie catastale ai sensi del d.p.r. 138/98, categoria A, lasciamo perdere le altre.

Il calcolo della superficie catastale si fa così, somma delle superfici dei vani principali accessori a servizio diretto, bagni, ripostigli, ingressi, corridoi ecc; b) vani accessori al servizio indiretto dei principali soffitte, cantine e simili in misura pari al 50% se comunicanti con i vani principali o 25% se non comunicanti; c) balcone, terrazze, e simili di pertinenza esclusiva in misura pari al 30% fino a 25 metri quadri e al 10% per la quota eccedente se comunicanti con i vani principali.

Negli altri casi rispettivamente al 15 fino a 25 metri quadri al 5 per la quota eccedente; d) area scoperta assimilata di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare nella misura del 10% fino alla superficie dei vani principali e accessori a servizio diretto e del 2% alla parte eccedente; e) vani accessori a servizio diretto dei posti auto in misura pari al 50%. Questa è la superficie catastale. Su questo credo che non...

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - È chiaro che la dichiarazione del privato cittadino della sua superficie non può essere inferiore all'80% di questa sommatoria, che però alla fine se tu guardi probabilmente, l'hai confermato anche tu prima, se ti torna ed è corretto.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - Sì.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

(pausa nella registrazione)

COLELLA - In merito a questa cosa qua, per l'accertamento, qualcuno chiedeva prima dell'accertamento, adesso non ricordo chi, comunque all'articolo 24 comma 2 cita proprio esattamente questo: nell'esercizio di detta attività il comune effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, ivi compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo nei locali e ad area tramite personale preposto e autorizzato nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Quindi questo per rispondere a chi chiedeva in che modo...

MALVESTITO - Allora, mi va benissimo ma è quello che ho evidenziato io prima, ho detto attenzione alla contraddizione fra quest'articolo, punto 2, a quello prima perché secondo me prevale quello dell'80%.

Cosa faccio venire la a far misurare io l'ufficio tecnico se poi a livello catastale sono fuori dall'80%; cosa lo faccio venire a fare a misurare. Se quell'articolo fosse modificato affinché questo ha valenza allora ha un discorso, ma chiaramente tra i due prevale l'altro e quindi questo diventa inefficace.

Che controllo faccio fare?

L'ufficio tecnico, qui non si fa nessun controllo, qui d'ufficio escono le cartelle di pagamento e chi si è visto si è visto, non c'è bisogno di nessun controllo, questo si può cancellare, perché se in ogni caso a livello catastale abbiamo delle misurazioni superiori, e d'ufficio lo stabiliranno perché non serve uscire.

Il Consigliere Perazzolo ho fatto un esempio calzante, lui opera anche nel centro storico a livello di edificazione, ha trovato muri da 50, da 60, da 80, ma in un bilocale con i muri da 80 cosa viene fuori a livello catastale di metri quadri? Una cifra che è spropositata, è il doppio.

Allora questa situazione così come sarà fortemente penalizzanti, per tutti i cittadini, non per particolari categorie, per tutti; di chi ha tanti balconi, chi ne ha pochi, chi ha la casa nel centro storico, è tutta una situazione che bastava poco, un po' di buona volontà da parte dell'Amministrazione nel rettificare o chiarire questo punto, se no qui non serve neanche fare le verifiche, cosa facciamo a fare le verifiche, le facciamo a livello di ufficio; a livello di ufficio non serve neanche far uscire il geometra a misurare; a misurare che cosa? Se il minimo è l'80%, l'ufficio non esce neanche, l'ufficio dà la dice lei risulta che i suoi metri quadri catastalmente devono essere questi, decurtiamo il 20%, non usciamo neanche a fare le misurazioni.

Io quello che volevo far capire, la gente, l'equità fiscale, deve pagare quello che in effetti ha come consistenza a livello di edificio, non di più, perché se no veramente allora è una tassa non è più una tariffa.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - Allora, Consigliere Malvestito, intanto gli uffici non hanno l'abitudine di emanare la cartella esattoriale quando risulta....

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - No, bisogna dire le cose chiaramente, chiedono chiarimenti e questo succede di solito.

L'articolo che ha letto prima l'Assessore Colella mi sembra chiarissimo, ci saranno dei casi in cui non si riesce a determinare esattamente la superficie e ci sarà il sopralluogo, non vedo quale possa essere il problema. Del resto bisogna dare una norma certa. Come la applichiamo questa norma?

MALVESTITO - Ma allora, scusa...

GRASSO - Il dato è quello lì, ma non ci sono santi perché se poi la legge dice questo è perché finalmente si è trovato un parametro di riferimento corretto, io ritengo che sia corretto.

MALVESTITO - Ma come fa ad essere corretto un parametro se non corrisponde alla realtà dei fatti, e neanche il cittadino può fare ricorso perché abbiamo appena terminato di dire che...

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - Allora tu mi dici che se la consistenza immobiliare a livello di superficie è contestabile e quindi il cittadino può fare applicare in caso di anomalie la superficie reale che viene verificata dall'ufficio tecnico e dall'ufficio preposto?

GRASSO - Qui è scritto sul regolamento.

MALVESTITO - Però c'è anche quell'altra clausola che prevede esattamente una cosa diversa.

Allora chiariamo un fatto, chiariamo un particolare e diciamo che nel caso di contestazioni, oppure di interventi da parte dell'utente, nel senso che, in sintesi, se l'utente non ritiene che la metratura sia quella reale, dopo aver fatto magari la verifica con il metro da sarta, può richiedere l'intervento dell'ufficio preposto per la verifica, però paga...

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - Ma si succede già adesso perché non c'è questo articolo; ma non può succedere ancora perché questo articolo è limitativo e quindi mi inficia il valore dell'altro, a meno che facciamo e specifichiamo. Se il minimo è l'80%...

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - Allora mi fa osservare il Vice Sindaco Marson che lo spirito della TIA è proprio quello di chiedere contribuzione al cittadino in funzione della superficie che ha.

Se lo spirito è questo e penso che siamo tutti...

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - Allora, lo spirito della TIA è quello di chiedere il contributo al cittadino per la superficie che occupa utile, questo mi sembra. Se siamo d'accordo su questo punto non c'è nient'altro da dire.

Gli uffici non sono mai stati rigidi da questo punto di vista.

È chiaro che non ci saranno dei casi particolari ma non saranno tanti, se eccettuiamo il centro storico; probabilmente nel centro storico qualche caso più c'è ma nelle case nuove, e nuove intendo dagli anni 60 in poi; anzi probabilmente la superficie catastale della casa degli anni 60 con gli spessore dei muri molto inferiori a quelli di oggi sono ben oltre l'80%. Gli uffici non sono mai stati rigidi, gli uffici chiedono chiarimenti; nei casi particolarmente controversi ci saranno le verifiche ma questo mi sembra logico.

MALVESTITO - Certo nei casi particolarmente controversi.

Se noi inseriamo questo articolo, qui di casi controversi non ce ne sono più, qui c'è la realtà dell'articolo che è espresso, è quindi quello di prima dove si dice che eventualmente il cittadino può rettificare, può far rettificare, contestare non ha più valenza; non riesco a capire dove.

DE FELICE - Qual è il punto del regolamento dove lei vorrebbe inserire questa cosa.

MALVESTITO - Il punto 7.

DE FELICE - No, noi teniamo fermo il punto 7 e poi facciamo riferimento all'articolo 24.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

DE FELICE - In caso di controversie si fa riferimento all'articolo 24; è già scritto.

(pausa nella registrazione)

MALVESTITO - Si potrebbe fare così, è un'idea, si fa riferimento al punto 24, all'articolo 24 che è quello che prevede le verifiche, e però bisogna anche specificare che bisognerà uniformarsi a ciò che si verificherà materialmente, cioè alle misurazioni esistenti.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - No, allora, facciamo così, alla verifica metrica reale con riferimento alla verifica metrica reale, più di così.

CASSANI - Ma hai capito dov'è l'emphase, l'emphase è che a monte tu hai comunque l'80% che non scappi da lì. Se tu verifichi che effettivamente hai il 50.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

CASSANI - No, è regolamento.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

CASSANI - Ma tu dici che l'80% della superficie catastale minima.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - No, no.

(pausa nella registrazione)

MALVESTITO - *Non è automatica perché se di là specifichiamo che ci si raffronta alla reale superficie...*

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - *Allora si mette che in caso di mendace dichiarazione ci sarà una sanzione pesante.*

Ma allora, scusa, per salvaguardare pochi furbi facciamo pagare a tanti onesti?

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - *Allora se al punto 26, articolo 26 nel quale si prevede appunto controllo, il 24 o quello che è...*

(pausa nella registrazione)

GRASSO - *Nei casi più controversi si rimanda all'articolo 24.*

Il principio è quello che diceva il Vice Sindaco Marson, la TIA chiede al cittadino di contribuire per quello che occupa; questo come premessa toglie ogni dubbio.

MARSON - *Vuoi mettere una premessa a questo regolamento, la TIA prevede che...*

(pausa nella registrazione)

COLELLA - *Chiedo scusa, ma allora, sul discorso della dichiarazione ritengo che sia superfluo perché è chiaro che uno che fa comunque sottoscrive un documento abbia detto la verità, non voglio mettere, perché se no a questo punto vale.*

Togliendo, proprio per fare riferimento espressamente a quello che stava dicendo prima, se io elimino il comma 7, a questo punto io come ufficio prendo per buono quello che mi viene dato. Qual è l'elemento che ho di riscontro? Nessuno, perché devo prendere per buono quello che... Allora, se devo mettere in dubbio questa cosa devo andare a verificare tutte le superfici che mi vengono date. Quindi in ogni caso noi prendiamo questo elemento e giustamente l'unica cosa che si può fare, effettivamente dove viene riscontrato proprio dal riscontro proprio analitico tra quello che viene presentato e il discorso dell'80% si chiede la possibilità di andare a verificare e a questo punto fughiamo ogni dubbio, ma solo in questo caso, non su tutto, se no giustamente paralizziamo gli uffici a fare tutti questi controlli oppure dobbiamo prendere per buono soltanto le dichiarazioni che arrivano dai cittadini. Questo, visto che parliamo di equità, deve esserci un'equità e siamo tutti d'accordo, ma dev'essere una equità per tutti. Grazie.

MALVESTITO - *Condivido alcuni passaggi di quello che lei detto però il discorso dell'equità non significa livellare una aliquota tra virgolette e una media dell'80% per non dover fare i controlli.*

I controlli se sono da fare si fanno come si sono sempre fatti, chiaramente quello che voglio capire è che la famosa verifica mi può superare questo discorso dell'80% perché se non me lo supera a livello di ostacolo quello è insignificante, cioè la verifica è significativa.

Il controllo mi sta bene e ci sono anche adesso a campione o quello che è, e fino ad oggi ognuno ha fatto la dichiarazione, è come fare la dichiarazione dei redditi farà anche la dichiarazione della TIA, c'è quello che farà la dichiarazione infedele, c'è quello onesto e quello disonesto; si presuppone che la maggior parte la facciano corretta. È più facile magari fare degli errori materiali però, quello che volevo capire è che all'interno del discorso del ricorso o della contestazione, poi varrà il discorso reale dei metri quadri che questo occupa, perché la giustizia fiscale è quella, io devo pagare per quello che occupo e quindi per i metri quadri che producono rifiuti; quella è la vera tariffa, non per una cifra forfettaria al di sotto della quale non mi viene reputato congruo quello che io dichiaro. Quindi se, la formuletta da inserire probabilmente è di poche parole ma che diano una efficacia, e quindi mi starebbe bene.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

PERAZZOLO G. - *Assessore Colella, basterebbe cambiare una parola di questo articolo 7, dove si dice nel caso in cui le superfici dichiarate o accertate risultassero inferiori a quanto sopra l'ufficio provvederà non a modificare ma a verificare direttamente le superfici con la contemporanea comunicazione al contribuente.*

Questo sta a significare che come già succede adesso, mi trovo la superficie di un contribuente sotto l'80%, lo chiamo e gli dico portami la scheda catastale o portami un disegno, chiunque che è preposto alla verifica può fare le sue misure. Ma se noi mettiamo a modificare, tagliamo già la testa al toro su quello che succede.

Mentre invece se modifichiamo questa parola con a verificare oppure ad accertare direttamente le superfici, vuol dire che questo lo si dice già qui, con la contemporanea contribuzione al contribuente, gli si dice porta la scheda, portami un disegno, non serve chiamare un tecnico per procurare una scheda catastale se già c'è i un disegno del fabbricato. Chiunque è preposto al controllo di questa TIA fa la misura locale per locale,

magari hanno già lì lo specchietto, verificano se corrisponde. Se corrisponde ok, ha ragione lui ha il 60% perché ci sono dei muri così, se invece è di più dell'80% dice che tu adesso ti paghi anche i cinque anni precedenti perché non li hai pagati, come succede tuttora. Però l'articolo messo in questo modo taglia le gambe a qualsiasi altra prerogativa. Io cambierei questa parola con verifica.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

PERAZZOLO G. - Sempre all'articolo 7, penultima riga.

MALVESTITO - A verificare le reali superfici.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - Ma sì, sai che è sempre meglio una parola in più che una parola in meno.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - Dipende, quando vuole essere esplicativa la cosa è meglio una parola in più.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

COLELLA - Credo che, al punto 7 dell'articolo 11 sostituiamo la parola modificare con verificare; e basta va bene. In questo caso comunque siamo d'accordo che il punto 7 ha il suo valore e abbiamo spiegato il perché dell'insediamento. Quindi la precisazione del Consigliere Perazzolo ha un senso e pertanto la accogliamo. Grazie.

SINDACO - Metto ai voti; qui dobbiamo dettagliare.

SEGRETARIO - Qui noi approviamo il regolamento con l'aggiunta fatta all'articolo 11.9 che abbiamo letto poco fa e poi la modifica della parola modificare con la parola verificare fatta l'articolo 11 comma 7.

SINDACO - Una votazione sola o 3?

SEGRETARIO - A questo punto votiamo l'approvazione del regolamento con queste modifiche.

SINDACO - Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Immediatamente esecutiva. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Comunque non è che l'Amministrazione, qui adesso concludo, sia qui per penalizzare o per, come era stato detto ai cittadini, mentre la minoranza è attenta e non vuole penalizzarli. Comunque non è che per partito preso, e infatti poi per fortuna si è visto, al contrario di qualche altra sera, che l'opposizione non debba necessariamente essere d'accordo mai con la maggioranza, e quindi ci siamo contraddetti. Però ci tengo a precisare che non è la minoranza sola che ha cura e a cuore i cittadini. Buona notte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto precede;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale del 24 luglio 2009, n. 238 la quale ha sancito, in forma definitiva, la natura tributaria della Tariffa di igiene ambientale così come definita dall'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997;

CONSIDERATO che:

- è stato approvato l'art. 14 comma 33 del DL 31.5.2010 n. 78, convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, che ha stabilito che la tariffa integrata ambientale prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 (codice ambientale) non ha natura tributaria (pertanto ha natura di corrispettivo) e le controversie sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (e pertanto non sono competenti le commissioni tributarie);
- in data 11.11.2010 è stata emanata la circolare del MEF (Ministero Economia e Finanze) n. 3/DF, con la quale:
 - a) viene riepilogato il complesso quadro normativo riguardante la TIA1 (disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997) e la TIA2 (disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006);
 - b) si precisa che la disciplina della TIA1 è stata prorogata per l'anno 2007 (dall'art. 1 c. 184 della L. 296/2006), per il 2008 (art. 1 c. 166 L. 244/2007), per il 2009 (art. 5 c. 1 DL 208/2008 convertito nella L. 13/2009), e fino al 30.6.2010 dall'art. 8 c. 3 del D.L. 194/2009 convertito nella L. 25/2010;
- pertanto dal 1.7.2010 i Comuni possono istituire la Tariffa Integrata Ambientale (TIA2) prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 238/2006;

- ai sensi del c. 11 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, fino all'emanazione del decreto attuativo della tariffa integrata ambientale (TIA2) i Comuni continuano ad applicare i regolamenti della tariffa igiene ambientale previsti dal D.Lgs. 22/1997 se “non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio alla Tariffa integrata ambientale (TIA2)”;
- l'art. 14 c. 33 del DL 78/2010 prevede la natura non tributaria della TIA2 che va interpretato alla luce dell'ordine del giorno 9/3638/55 approvato dalla Camera dei Deputati in sede di conversione dello stesso DL 78/2010, secondo cui il comma approvato va interpretato nel senso che sia la TIA2 che la TIA1 non hanno natura tributaria, e pertanto siano da considerarsi corrispettivo soggetto ad IVA e la cui competenza per le controversie è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
- esiste una identità sostanziale tra TIA1 e TIA2 e pertanto ad entrambe va applicato il regime previsto dall'art. 14 c. 33 del DL 78/2010;

VISTA la nota esplicativa dell'IFEL (Fondazione ANCI) del 28.12.2010 che, dopo ampia ricognizione della complessa normativa e della circolare MEF 3/2010, conclude prevedendo tra gli scenari che si possono delineare quello dei “Comuni che sono in regime tariffario e che intendano restarvi, ..., modificano i propri regolamenti a valere dal 2011, facendo esplicito riferimento alla nuova TIA ex D.Lgs. 152/2006 e rientrando così nel contesto applicativo delle clausole di interpretazione autentica più sopra discusse e della stessa interpretazione data dal MEF”;

CONSIDERATO che ad oggi il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è stato ancora emanato, e non risultano indicazioni di una sua prossima emanazione;

RITENUTO, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sia possibile oggi dare attuazione “provvisoria” alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, e che tale attuazione provvisoria possa avvenire senza stravolgere l'impianto regolamentare e tariffario, visto che l'attuazione della Tariffa Integrata Ambientale avviene mediante applicazione del metodo “normalizzato” di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

RITENUTO, quindi, opportuno, alla luce della complessa normativa intervenuta di procedere ad istituire la Tariffa Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e, di conseguenza, dover approvare il Regolamento per l'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale;

VISTO lo schema del regolamento all'uopo predisposto;

RITENUTOLO meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO il parere n. 21 reso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nell'adunanza del 25.01.2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio interessato;

Con voti favorevoli n. 16 resi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI ADOTTARE**, a decorrere dal 1° gennaio 2011, per le motivazioni citate in premessa, la Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2) di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., abrogando, contestualmente, la Tariffa di igiene ambientale (TIA 1) di cui all' art. 49 del D. Lgs n. 22/1997;
2. **DI APPROVARE** il “Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale” di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che, composto di n. 34 articoli, si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il regolamento come sopra approvato entra in vigore il 1° gennaio 2011;

4. **DI DARE ATTO** che, dalla data di entrata in vigore del regolamento come sopra approvato, il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa Igiene Ambientale” si intende integralmente abrogato;
5. **DI DICHIARARE**, con n. 16 voti favorevoli, espressi con separata votazione per alzata di mano, resi da n. 16 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI IN ORDINE ALLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Settore Servizi Generali e Finanziari
f.to Roberta Ferrari

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppina Piera Quadrio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Leopoldo Rapisarda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 27/05/2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 10/06/2011.

Casorate Sempione, 27/05/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Leopoldo Rapisarda

La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione, 27/05/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Leopoldo Rapisarda

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Casorate Sempione, 27/05/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Leopoldo Rapisarda
